

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Contrasto tra la sentenza e la precedente ordinanza istruttoria**

*La ordinanze emesse nel corso del giudizio, oltre che revocabili e modificabili, hanno efficacia del tutto provvisoria e non comportano alcun effetto preclusivo, con la conseguenza che il giudice del merito può giustificare nella sentenza le proprie scelte su motivi e su argomenti diversi da quelli indicati nell'ordinanza istruttoria.*

**Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 9.2.2015, n. 2425**

...omissis...

Con il primo motivo la ricorrente, deducendo violazione o falsa applicazione dell'art. 633 c.p.c., premette che l'eccezione sollevata riguardante la mancata allegazione al ricorso per decreto ingiuntivo della fattura e dell'estratto dal relativo registro era limitata a rilevare che, in mancanza di tale allegazione, il Giudice di Pace non avrebbe potuto emettere il provvedimento monitorio, in mancanza di qualsiasi atto o documento sottoscritto dalla xxxxxxxx.; non era quindi comprensibile per quale ragione il Tribunale si fosse pronunciato su tale punto, che non costituiva un motivo di gravame, ma soltanto l'occasione per evidenziare l'errata gestione dell'intero procedimento di primo grado.

Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.

Premesso che l'affermazione del Tribunale secondo cui la fattura o altro documento fiscale non è un elemento di prova in sede di cognizione ordinaria è del tutto corretta, non è ravvisabile alcun interesse giuridico della ricorrente a sollevare tale questione che, secondo la stessa prospettazione della xxxx., non era oggetto di gravame e non ha alcuna incidenza in ordine alla decisione assunta dal giudice di appello, invero basata sugli elementi probatori acquisiti nel giudizio instauratosi a seguito dell'opposizione della xxx. al decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dal Dxxx..

Con il secondo motivo la xxxxxxxx, deducendo contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che le certificazioni mediche prodotte dall'esponente nel primo grado di giudizio sarebbero state estranee al procedimento di CTU; tale convincimento era in palese contrasto con la precedente ordinanza del giudice di appello che aveva disposto di accertare tramite CTU se l'attuale ricorrente avesse mai portato protesi dentarie (fisse o amovibili) proprio sulla base delle stesse certificazioni.

La censura è infondata.

Il Tribunale ha chiaramente espresso le ragioni per le quali le certificazioni mediche prodotte dalla A. erano estranee al procedimento di CTU, avendo evidenziato che, come risultava dalla relazione del CTU, l'appellante non aveva designato alcun consulente di parte, onde la suddetta documentazione non ineriva in radice a nessuno dei profili riguardanti l'indagine tecnica, nè sotto il profilo procedimentale, nè sotto quello del merito della adeguatezza o meno della relazione del CTU in riferimento ai quesiti demandategli dal giudice.

Con riguardo poi al dedotto contrasto tra il convincimento della sentenza impugnata e la precedente ordinanza istruttoria che aveva disposto la riconvocazione del CTU a chiarimenti, è appena il caso di rilevare che le ordinanze emesse nel corso del giudizio, oltre che revocabili e modificabili, hanno efficacia del tutto provvisoria e non comportano alcun effetto preclusivo, con la conseguenza che il giudice del merito può giustificare nella sentenza le proprie scelte su motivi e su argomenti diversi da quelli indicati nell'ordinanza istruttoria (Cass. 31-5-2005 n. 11580), come appunto nella fattispecie.

Con il terzo ed il quarto motivo la ricorrente, denunciando omessa o insufficiente motivazione, premette che non erano state chiarite le ragioni della revoca della precedente ordinanza che aveva disposto l'audizione del CTU, afferma che il giudice di appello non ha esaminato i rilievi dell'appellante sul punto decisivo costituito dalla contestazione scientifica di quanto sostenuto dal CTU stesso in ordine all'apposizione di protesi all'apparato dentario dell'interessata; in proposito la prova dell'erroneità della motivazione risiede nella circostanza che il giudicante si è limitato ad aderire alle risultanze della CTU, che aveva illustrato le ragioni per le quali sarebbero stati inattendibili i

pareri espressi dai "medici consultati in proprio", non considerando che la ricorrente aveva depositato una propria consulenza di parte.

Le enunciate censure sono infondate.

E' opportuno rilevare che il Tribunale ha affermato che nell'ordinanza del 5-4-2007, che aveva disposto la riconvocazione del CTU, non erano state chiarite le ragioni di tale provvedimento o dei dubbi che l'avrebbero giustificata; d'altra parte occorre altresì osservare che il giudice di appello, pur avendo ritenuto che i due pareri medici prodotti dalla xxxxxx non configuravano delle consulenze di parte, ha affermato che tali certificazioni erano state comunque sottoposte al CTU per farne oggetto di un supplemento istruttorio, all'esito del quale l'ausiliario del giudice aveva confermato che la xxxxx. era stata e tuttora era portatrice di due dispositivi protesici rimovibili.

In definitiva quindi il Tribunale, ai fini del proprio convincimento, si è richiamato a tutte le argomentazioni rese dal CTU per ritenere inattendibili i pareri espressi dai medici consultati in proprio ed unilateralmente dalla xxxxx.. Deve poi aggiungersi, in relazione al denunciato vizio di motivazione, che la ricorrente, pur avendo lamentato l'acritica adesione del giudice di appello alle conclusioni del CTU, si è limitata a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne ha recepito l'operato, laddove, in ossequio del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, aveva l'onere di indicare specificatamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali ha invocato il controllo di logicità, trascrivendo nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione.

In definitiva il ricorso deve essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

p.q.m.

La Corte Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di Euro 200,00 per esborsi e di Euro 2.000,00 per compensi.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

**ADMAIORA**  
Editrice

---